

Croce Verde di Piscina ODV - Statuto

Statuto – CROCE VERDE PISCINA ODV

Titolo 1 – Profili generali

Art.1 – Denominazione sede ed emblema

E' costituita l'associazione denominata “CROCE VERDE PISCINA Organizzazione di volontariato” o anche in forma breve, “CROCE VERDE PISCINA ODV” con sede in Piscina, Vicolo Piave 6, in questo statuto successivamente indicata come “Associazione”.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce (verde) con, a partire da sinistra, due pennellate verticali colorate di rosso e verde, con la scritta CROCE VERDE PISCINA su sfondo bianco.

L'Associazione è costituita ai sensi del D.lgs 117/2017 è sarà iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità della disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione forma il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti della persona.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

1. promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

2. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare i bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà
3. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
4. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;
5. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa ed alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
6. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
7. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgente;
- servizi trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari ed assistenziali;
- iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle norme vigenti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- attività di raccolta fondi per finanziamento delle attività sociali

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno

delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore.

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi, non hanno il diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere o essere eletti. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sulle attività associative.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

- Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le medesime attività dell'Associazione;
- Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per morosità; perde la qualità di socio per morosità, il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
- per decadenza; perde la qualità di socio per decadenza, il socio che venga a trovarsi nelle condizioni del precedente art. 9;
- per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione, il socio che, avendo gravemente violato

una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

– per recesso: perde la qualità di socio per recesso, il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo: Il socio receduto è comunque tenuto a versare la quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino inferiori ad € 220,000,00 è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo giorno di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote degli aderenti
- Da contributi di privati
- Da rimborsi derivanti da convenzioni
- Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- Da donazioni e lasciti testamentari ed ablazioni

- Da rendite patrimoniali e finanziarie
- Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali
- Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del CTS.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 – Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a- L'Assemblea dei soci;
- b- Il Consiglio Direttivo;
- c- Il Presidente;
- d- Il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa del terzo settore;
- e- Il Revisore legale, quando la nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f- Il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di

cui all'art. 2897 del Codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito nessun compenso.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune ove ha sede l'Associazione.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può comunque essere convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione di programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sue competenze, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche dello statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso

giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi ed ove occorre, almeno tre scrutatori per le votazioni mediante schede.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere nell'apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con il diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con il diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (massimo tre deleghe per ciascun associato). Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'Assemblea ordinaria delibera:

1. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo
2. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo
3. determina l'importo annuale delle quote associative
4. Definisce le linee programmatiche dell'Associazione
5. Approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche
6. Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue

modifiche

7. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'Associazione
8. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
9. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge
10. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative
11. delibera sulla esclusione degli associati
12. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal consiglio direttivo
13. Delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione
14. Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
15. Delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Piscina (TO)

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello statuto sociale
2. sulla variazione della sede legale
3. sullo svolgimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
4. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 24 – Consiglio direttivo

1. il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal codice etico e dall'art. 2382 del Codice Civile
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi d'urgenza
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto d'interesse.

Il direttore sanitario, quando sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio direttivo:

- predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui all'art. 21.
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea
- delibera la stipula dei contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi
- delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in

attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto

- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge
- accetta eventuali lasciti, legati a donazioni
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 29 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 – Competenze

Il collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parer su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme vigenti.

Art. 31 – Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 34 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione, il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non sia pronunciato

Titolo V – Norme finali

Art. 35 – Sezioni

Qualora per le decisioni dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 – Regolamenti

Il regolamento generale:

1. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
2. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
3. determinale competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
4. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto;
5. in relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Ciò che non è regolamentato dallo Statuto o dal Regolamento stesso, va regolato, giudicato e rispettato secondo le Normali Norme di Buon Senso e la normativa giuridica vigente.

Il Presidente

